



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

Decreto

Rep. n. 122 – Allegati n. 2

Anno 2020

Oggetto: Emanazione “**Indicazioni riguardanti le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, che integrano e aggiornano le disposizioni di cui ai DD.RR. n. 83 del 13 marzo 2020 e n. 87 del 19 marzo 2020, in adeguamento al D.P.C.M. 26 aprile 2020**”.

LA RETTRICE

- VISTE** le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2019/2020, emanato con D.R. n. 284 del 28 giugno 2019;
- VISTO** il D.R. n. 83 del 13 marzo 2020, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate misure straordinarie per lo svolgimento in modalità telematica degli esami di profitto e degli esami finali, nonché in materia di contribuzione studentesca;
- VISTO** il D.R. n. 87 del 19 marzo 2020, con il quale sono state emanate ulteriori “Indicazioni riguardanti le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, che integrano e aggiornano le disposizioni di cui al D.R. n. 83 del 13 marzo 2020, in adeguamento al D.L. 17 marzo 2020, n. 18”;
- VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
- VISTO** in particolare l'art. 1, comma 1, lettera n), del sopracitato D.P.C.M., il quale dispone che *«nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività»;

VISTA

[l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 29 aprile 2020](#)
"Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all'ingresso delle persone fisiche in Basilicata";

VISTO

il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile e pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL il 24 aprile 2020;

ATTESO

che si rende necessario adeguare alcune delle disposizioni emanate con il D.R. n. 87 del 19 marzo 2020 al sopracitato D.P.C.M. 26 Aprile 2020;

RITENUTO

di poter prorogare ulteriormente la scadenza prevista dall'art. 11, comma 2, del Regolamento in materia di contribuzione studentesca – a.a. 2029/2020, al fine di estendere la proroga anche agli studenti che terminano gli esami entro il 31 maggio 2020, anziché entro il 30 aprile 2020;

RAVVISATA

inoltre, l'opportunità di porre in essere quanto necessario per favorire un graduale ritorno alle attività in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza messi a punto per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni richiamate in premessa, l'art. 3 del D.R. n. 87 del 19 marzo 2020 è modificato, prevedendo la seguente ulteriore proroga evidenziata in rosso:

...

1) Proroga scadenze Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2019-2020

PARTE II

CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.

...



Art. 11 - Altre disposizioni, comma 2

Gli studenti che rinnovano o presentano la domanda di laurea per la sessione estiva, qualora abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le altre attività (tirocinio e laboratori), entro il **31 marzo 2020**, pagheranno soltanto la I rata del contributo onnicomprensivo annuale, nonché la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

La scadenza del 31 marzo 2020, anziché al 30 aprile 2020, è prorogata al 31 maggio 2020.

...

Art. 2

Sono emanate le seguenti **“Indicazioni riguardanti le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, che integrano e aggiornano le disposizioni di cui ai DD.RR. n. 83 del 13 marzo 2020 e n. 87 del 19 marzo 2020, in adeguamento al D.P.C.M. 26 aprile 2020”**:

1. PRESENZA IN ATENEEO E SPOSTAMENTI

Al fine di monitorare la presenza nelle diverse sedi, è fatto obbligo ai professori e ai ricercatori di comunicare preventivamente alla Struttura primaria di appartenenza la propria presenza in Ateneo.

2. DIDATTICA

▪ **Attività Formative**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, le lezioni dovranno essere erogate in modalità a distanza, secondo le indicazioni di cui ai decreti rettorali n. 83 del 13 marzo 2020 e n. 87 del 19 marzo 2020.

▪ **Esami di profitto – Esami di laurea e prove finali**

Le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea restano invariate e dovranno essere svolte secondo le linee guida già diramate e consultabili nella pagina web di ateneo “Didattica a distanza”, ai seguenti link:

[Esami di profitto a distanza](#)

[Esami di Laurea a distanza.](#)

Come già reso noto, a seguito dell'ultimo aggiornamento di Esse3, nella lista dei prenotati agli esami (Lista Iscritti), è possibile accedere alle informazioni di dettaglio di ciascuno studente prenotato, visualizzando anche la foto, che consente l'immediata identificazione dello studente.

Al link http://service.unibas.it/esse3/scheda_dettaglio_studente.pdf è consultabile un breve documento che illustra la predetta funzionalità.

I titolari di insegnamento dovranno prevedere gli appelli degli esami di profitto e recuperare quelli rinviati, nel rispetto di quanto stabilito nelle schede di trasparenza dei medesimi insegnamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

▪ **Esami finali di dottorato e di specializzazione**

Gli esami finali dei corsi di dottorato di ricerca e gli esami finali di specializzazione dovranno essere svolti in modalità a distanza, osservando le indicazioni utilizzate per gli esami di laurea, opportunamente adeguate e allegate al presente decreto (allegati n. 1 e n. 2).

▪ **Esami di Stato**

Le modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, sono demandate all'adozione di uno o più decreti del Ministro e dell'università e della ricerca.

Art. 3

Allo scopo di predisporre i protocolli di sicurezza utili al graduale ritorno alle attività in presenza (*esami di profitto, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, utilizzo di biblioteche*), l'Ateneo, con il supporto del RSPP, avvia una ricognizione di dati e fabbisogni, verificando, altresì, la disponibilità della Regione Basilicata ad estendere l'accesso agli spazi universitari agli studenti provenienti da fuori regione.

Per la predetta finalità, ciascuna Struttura primaria dovrà fornire le seguenti informazioni, avendo cura di indicare sempre in maniera esplicita il numero degli studenti extraregionali coinvolti:

- a) numero di studenti che devono usufruire di laboratori obbligatori, con l'indicazione dell'insegnamento, del docente e dei tecnici referenti;
- b) docenti che hanno necessità di svolgere gli esami scritti in presenza, esplicitandone le motivazioni, nonché, per ciascun insegnamento interessato, il numero di studenti iscritti agli appelli di esame che richiedono necessariamente la prova scritta in presenza;
- c) numero di studenti che dovrebbero svolgere i tirocini curriculari (anche se inseriti dagli studenti nel proprio piano di studi come materia a scelta) presso aziende e per i quali si intende riconvertire gli stessi in tirocini da poter svolgere presso l'Università (in modalità telematica, in presenza o in modalità mista), ovvero delle aziende ospitanti che hanno riaperto le attività, per le necessarie verifiche del rispetto dei requisiti di sicurezza. Tali informazioni saranno reperite in collaborazione con il CAOS;
- d) numero di studenti laureandi che hanno necessità di accedere ai laboratori per concludere le attività relative a tesi sperimentali;
- e) numero di dottorandi, assegnisti, borsisti e contrattisti che necessitano di accedere ai laboratori per continuare/completare le proprie attività sperimentali.

Art. 4

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano a partire dal 4 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto si applicano le disposizioni dei decreti rettorali n. 83 del 13 marzo 2020 e n. 87 del 19 marzo 2020.

Potenza, 4 maggio 2020

LA RETTRICE
(Prof.ssa Aurelia SOLE)